



**COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA**

con sede in S. Piero in Bagno  
(Provincia di Forlì-Cesena)

Gemellato  
con Moutiers  
(F) e  
Rapperswil  
(CH)

# **REGOLAMENTO**

  

## **DISCIPLINA COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

**Ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114,  
della L.R. 25 giugno 1999 n. 12  
e successive disposizioni.**

- approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 28.06.2002;  
modificato con:
- deliberazione C.C. n. 18 del 16.06.2005;
- deliberazione C.C. n. 69 del 30.11.2010;
- deliberazione C.C. n. 76 del 28/11/2011.

# **INDICE**

## Capitolo 1 – Gestione mercati

- Art. 1 – Tipologia del commercio su aree pubbliche
- Art. 2 – Istituzione e localizzazione del mercato
- Art. 3 – Giornate e orari di svolgimento
- Art. 4 – Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio
- Art. 5 – Canone per la concessione dei posteggi
- Art. 6 – Spostamenti di posteggio per miglioria
- Art. 7 – Riassegnazione dei posteggi
- Art. 8 – Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi
- Art. 9 – Scambio consensuale dei posteggi
- Art. 10 – Ampliamento dei posteggi
- Art. 11 – Disposizioni in materia di subingresso
- Art. 12 – Trasferimento – Reintestazione – Volturazione
- Art. 13 – Revoca dell'autorizzazione commerciale e della concessione di posteggio
- Art. 14 – Registro del mercato
- Art. 15 – Gestione del registro delle presenze maturate
- Art. 16 – Gestione delle presenze e delle assenze dei concessionari di posteggio
- Art. 17 – Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione

## **Capitolo 2 – Produttori agricoli**

- Art. 18 – Determinazione posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 19 – Assegnazione posteggi ai produttori agricoli

## **Capitolo 3 – Disposizioni comuni**

- Art. 20 – Disposizioni inerenti gli spazi e i banchi di vendita
- Art. 21 – Disposizioni inerenti le modalità di vendita
- Art. 22 – Disposizioni inerenti l'utilizzo di bombole di gas
- Art. 23 – Circolazione nelle aree di mercato
- Art. 24 – Determinazione degli orari
- Art. 25 – Applicazione disposizioni di carattere igienico – sanitario
- Art. 26 – Comitato Consultivo del mercato
- Art. 27 - Sanzioni

## **Capitolo 4 – Posteggi isolati**

- Art. 28 – Applicabilità disposizioni di cui alla Sezione 1

## **Capitolo 5 – Commercio esercitato in forma itinerante**

Art. 29 - Zone vietate all'esercizio del commercio in forma itinerante

Art. 30 – Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

Art. 31 – Vendite a domicilio

Art. 32 – Applicabilità altre disposizioni

Art. 33 – Disposizione finale

# Capitolo 1 - Gestione mercati

## Art. 1 - Tipologia del commercio su aree pubbliche.

- 1) Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera c) della L.R. 12/99, disciplina le modalità di svolgimento dei mercati su aree pubbliche istituiti con deliberazione del Consiglio Comunale n° 114 del 15/08/1995, di seguito elencate:
  - Mercato settimanale annuale di San Piero in Bagno - giornata di svolgimento: mercoledì;
  - Mercato settimanale stagionale di Bagno di Romagna - giornata di svolgimento: venerdì;
  - Mercatino annuale del sabato a San Piero in Bagno;
  - Mercatino annuale settimanale a Bagno di Romagna; giornata di svolgimento lunedì dall'1 aprile al 31 ottobre; venerdì dal 1 Novembre al 31 marzo;
  - Mercatino settimanale stagionale di Acquapartita – giornata di svolgimento: sabato;
- 2) L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.Lgs. 114/98, dalla L.R. 12/99, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia. Si conferma pertanto che:

2.1 L'esercizio del commercio su aree pubbliche può effettuarsi in:

- a) posteggi isolati concessi per uno o più giorni alla settimana.
- b) posteggi con chioschi.
- c) in forma itinerante nelle zone non vietate dall'Amministrazione Comunale e/o dall'ente proprietario delle strade.
- d) mercati settimanali o a cadenze diverse.

2.2 Il mercato può essere:

- a) ordinario con merceologia libera.
- b) per settori, qualora siano stabiliti i settori merceologici; nell'ambito dei settori è consentita esclusivamente la vendita delle merceologie previste.
- c) specializzato, qualora sia stabilito un solo settore merceologico.

## **Art. 2 - Istituzione e localizzazione del mercato.**

- 1) I mercati settimanali annuali si svolgono:
  - il MERCOLEDI', a San Piero in Bagno nell'area individuata nella planimetria allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 12.03.2004, modificata con deliberazione C.C. n. 63 del 27.08.2004;
  - il LUNEDI' a Bagno di Romagna nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre nell'area individuata nella planimetria allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 114 del 25/08/1995;
  - il VENERDI' a Bagno di Romagna nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo, nell'area individuata nella planimetria allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 76 del 28/11/2011;
  - il SABATO a san Piero in Bagno nell'area individuata nella planimetria allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 114 del 25/08/1995, modificata con deliberazione C.C. n. 2 del 30.01.1997.
  
- 2)
  - a) Il mercato settimanale stagionale si svolge nel periodo 1° aprile - 31 ottobre , nella giornata del VENERDI', a Bagno di Romagna nell'area individuata nella planimetria allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 114 del 25/08/1995;
  
  - b) Il mercato settimanale stagionale si svolge nel periodo compreso dal secondo sabato di giugno al secondo sabato di settembre nella giornata del SABATO, ad Acquapartita nell'area individuata nella planimetria allegata alla delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 30/11/2010;
  
- 3) Nelle predette deliberazioni consiliari sono individuati:
  - a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
  
  - b) L'eventuale suddivisione nelle tipologie di settore:
    - alimentare.
    - extralimentare.
    - merceologie "specifiche".
    - produttori agricoli.
  
  - c) il totale dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche e di quelli riservati ai produttori agricoli.
  
  - d) il numero progressivo dei posteggi, la collocazione e l'articolazione degli stessi.

4) Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentito il Comitato Consultivo del mercato, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente spostata in apposite aree alternative individuate dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 3 – Giornate e orari di svolgimento**

- 1) Il mercato si svolge nelle giornate indicate all'art. 2 salvo che non ricada in una delle festività indicate al comma 2: in tal caso, il Sindaco, sentite le Associazioni di Categoria, con ordinanza da emettere con un anticipo di almeno 30 giorni, può autorizzare l'anticipazione, la posticipazione o la soppressione del mercato.
- 2) Di norma, non è ammesso lo svolgimento del mercato nelle giornate del 1° gennaio (Capodanno), 25 dicembre (S. Natal e).
- 3) Gli orari di svolgimento del mercato, sentite le Associazioni di Categoria, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco.

### **Art. 4 - Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio**

- 1) L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, in attuazione della L.R. 12/1999, nonché dai criteri aggiuntivi stabiliti al successivo comma 5 lettera b).
- 2) Il Comune, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno trasmette alla Giunta regionale, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare con l'indicazione della merceologia per la pubblicazione sul B.U.R.
- 3) La domanda, da presentarsi in bollo, per ottenere il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità, se previste, del bando del Comune esposto nell'Albo pretorio e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Farà fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente.
- 4) L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate, e previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui al successivo art. 6.
- 5) L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni mercato ed avverrà secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:

- a) Maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione.
  - b) Maggior anzianità documentata dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda, se l'autorizzazione è stata rilasciata per la prima volta all'attuale titolare, o al dante causa con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore medesimo (si intende per dante causa il soggetto che, per primo ha avuto in titolarità l'azienda),  
In caso di ulteriore parità, saranno applicati i seguenti criteri:
    - data d'iscrizione al Registro Imprese del titolare dell'autorizzazione;
    - sorteggio.
- 6) Le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
  - 7) Sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi a cui fa riferimento, la data di scadenza della concessione di posteggio (art. 28 c.1 lett.a D.Lgs.114/98) e l'anzianità di azienda.
  - 8) La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata, ai sensi dell'art. 28 comma 1) lett. a) del D.Lgs. 114/1998, per ulteriori 10 anni, fatta salva ogni diversa disposizione che nell'arco del decennio dovesse entrare in vigore ai sensi dell'art. 70 comma 5 del D.Lgs. 59/2010; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale (totale oppure uno o più rami di azienda).

### **Art. 5 - Canone per la concessione dei posteggi**

- 1) La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni (Tosap, Tarsu, etc.).
- 2) La tassa relativa alla concessione dei posteggi è determinata con provvedimento a parte, sulla base delle tariffe comunali vigenti.

### **Art. 6 - Spostamenti di posteggio per miglioria**

- 1) Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato nel quale insistono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria di cui al precedente art. 4 comma 5
- 2) Nel caso di istituzione di nuovi mercati, la graduatoria di cui al comma 1 è formata dagli operatori titolari di concessione di posteggio nei mercati che hanno svolgimento nell'ambito del Comune.

- 3) Nella fattispecie di cui al comma 1, le procedure di accesso al posteggio per miglioria si svolgono previa informazione agli operatori, da parte del Comune, sulle modalità di presentazione delle istanze.
- 4) I posteggi che si rendono liberi in virtù delle migliorie attuate sono contestualmente assegnabili ad altri operatori che ne fanno richiesta, secondo l'ordine in graduatoria.
- 5) Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.
- 6) Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate al divieto di detenere in concessione più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato e all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.
- 7) Gli spostamenti per miglioria riferibili ai posteggi riservati ai produttori agricoli, sono effettuate in via diretta, su richiesta del soggetto interessato, non applicandosi le disposizioni di cui ai commi precedenti.

### **Art. 7 - Riassegnazione dei posteggi**

- 1) Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:
  - a) trasferimento del mercato in altra sede;
  - b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi in via definitiva, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 30 per cento dei posteggi complessivi del settore merceologico, se previsto.
- 2) Nei casi di cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene, sulla base della graduatoria stilata con i criteri di cui al punto 7, lett. a) e c), della deliberazione di G. R. n. 1368/99:
  - a) maggior anzianità di mercato, maturata dalla data di assegnazione del posteggio di che trattasi;
  - b) maggior anzianità di attività riferita all'azienda, compresa quella maturata da eventuali precedenti titolari della stessa.
- 3) Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione degli stessi è limitata agli operatori titolari direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.

- 4) Gli operatori del mercato sono ordinati secondo una graduatoria unica, per i mercati ordinari sprovvisti di posteggi a specializzazione merceologica, oppure secondo una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico, per dimensioni delle strutture degli operatori (automarket) e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.

### **Art. 8 - Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi**

- 1) I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati dai rispettivi concessionari causa assenza degli stessi, sono giornalmente assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o tipo b) di cui al D.Lgs. 114/98 presenti nell'orario della "spunta", in possesso di Partita IVA, iscrizione al Registro Imprese della CCIAA e secondo la graduatoria indicata nell'apposito registro tenuto dall'Ufficio di polizia Municipale.
- 2) La procedura di assegnazione ha inizio all'orario prestabilito per l'inizio delle vendite.  
e comunque non oltre le ore 08.00 per meglio facilitare l'accesso al mercato dei veicoli  
dei commercianti.
- 3) Tali posteggi sono assegnati in base al settore merceologico (se il mercato è suddiviso in aree o settori merceologici) ed all'ordine occupato nell'apposita graduatoria.
- 4) In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari che non siano recupero di mercati non svolti, non si conteggiano le presenze ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di "spunta".
- 5) L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
- 6) Diversamente, la presenza viene attestata qualora non vi siano posteggi disponibili sul mercato oppure anche se disponibili e non raggiungibili dal veicolo dell'operatore (es. causa strettoia).
- 7) Non è consentito partecipare alla "spunta" senza attrezzature di vendita e merci.

### **Art. 9 - Scambio consensuale dei posteggi**

- 1) E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi, secondo le modalità stabilite al punto 2, lett. h) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368/99 e nel rispetto della condizione stabilita al comma 2.

- 2) Lo scambio consensuale dei posteggi non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, a qualunque titolo la stessa sia avvenuta.
- 3) Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati da presentarsi in bollo, indicante il numero dei posteggi.
- 4) L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica il mero adeguamento delle autorizzazioni e delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.

### **Art. 10 - Ampliamento dei posteggi**

- 1) L'ampliamento dei posteggi può avvenire:
  - a) attraverso l'acquisizione di posteggio da parte dell'operatore o degli operatori contigui, secondo i criteri stabiliti al punto 2, lett. i) della deliberazione di G. R. n. 1368/99, purché l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata, non superiore a 80 mq.;
  - b) per iniziativa dell'amministrazione comunale, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione;
- 2) E' vietata la cessione parziale del posteggio.
- 3) L'acquisizione di un posteggio contiguo, ai fini dell'ampliamento del proprio posteggio, qualora interessi più di un operatore, avviene sulla base delle modalità seguenti:
  - a) acquisizione, da parte del soggetto o dei soggetti interessati del posteggio;
  - b) restituzione al Comune dei titoli acquisiti, finalizzata all'ampliamento dei posteggi contigui interessati, da prodursi contestualmente alla richiesta di subingresso.
- 4) L'entità degli ampliamenti complessivamente conseguibili dagli operatori interessati non potrà eccedere la superficie dei posteggi rinunciati.
- 5) Le modifiche dei posteggi, in seguito ad ampliamenti, riduzioni, ecc., vengono aggiornate dal Comune con un unico provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo il caso in cui non si verificano cambiamenti.

### **Art. 11 Disposizioni in materia di subingresso**

- 1) Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività sempreché il subentrante abbia provveduto alla presentazione di regolare richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione.
- 2) Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa, salvo proroga per motivazioni di forza maggiore documentate dagli interessati.
- 3) E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.

### **Art. 12 - Trasferimento – Reintestazione – Volturazione**

- 1) Il trasferimento, la reintestazione, la volturazione dei titoli autorizzativi, sono disciplinati dall'art. 4 della Legge Regionale n° 12/1999.
- 2) Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 della L.R. 12/1999 comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza.
- 3) Non è consentito operare con autorizzazione di altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione e copia della domanda di volturazione presentata al Comune.

### **Art.13 – Revoca dell'autorizzazione commerciale e della concessione di posteggio**

- 1) La revoca dell'autorizzazione commerciale è disciplinata dall'art. 5 della Legge Regionale n°12/1999.
- 2) L'autorizzazione commerciale viene revocata anche quando si rileva la cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo.
- 3) La revoca dell'autorizzazione comporta di conseguenza, la revoca della concessione di posteggio.

### **Art.14 - Registro del mercato**

- 1) L'Ufficio Polizia Municipale del Comune, tiene a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la copia costantemente aggiornata della seguente documentazione:

- a) La planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva.
- b) L'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione.
- c) Il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base alla:
  - maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione di posteggio, proprio o dei dante causa (autocertificata);
  - maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa (autocertificata).
- d) Il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base a:
  - maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione) certificata dalla rilevazione degli addetti di Polizia Municipale;
  - maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa (autocertificata).

### **Art. 15 - Gestione del registro delle presenze maturate**

- 1) E' confermata la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della L.R. n. 12/99 e successive disposizioni.
- 2) L'Ufficio di Polizia Municipale aggiorna entro la fine di ogni mese il registro delle presenze degli operatori titolari di posteggio, sulla base delle rilevazioni effettuate dagli addetti alla vigilanza.
- 3) Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è necessaria la presenza dell'operatore oppure, di suo dipendente o di un collaboratore, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze.
- 4) Qualora l'operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti, salvo cause di comprovata forza maggiore.
- 5) Nel caso di rinuncia del posteggio disponibile, all'operatore non viene conteggiata la presenza.

**Art. 16 - Gestione delle presenze e delle assenze  
dei concessionari di posteggio**

- 1) Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) della L. R. n. 12/99, le assenze non si considerano nei seguenti casi:
  - a) le assenze dovute a intemperie e/o eventi atmosferici particolarmente avversi, che abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari;
  - b) le assenze di oltre il 50% dei concessionari di posteggio;
  - c) le assenze riferite a mercati straordinari o che costituiscano recupero di giornate di mercato non effettuate;
  
- 2) Le assenze non saranno riportate nel registro di cui all'art. 11 qualora:
  - a) I periodi di assenza motivati da malattia, infortunio, gravidanza e servizio militare (dimostrati da certificazione medica contenente l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo), non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.
  
  - b) Qualora non sia rispettato il termine di cui sopra, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.
  
- 3) A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la mancata presenza per 3 anni consecutivi in un mercato, comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e ferie, nonché le assenze riferite ai casi di cui al precedente comma 1.

**Art. 17 Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di  
autorizzazione**

- 1) Agli effetti dell'allegato, punto 5 lettera b) alla Deliberazione G.R. n° 1368/99, all'operatore interessato o chi per lui, è assegnato un termine non superiore a 60 giorni, entro il quale deve provvedere al ritiro dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, fermo restando che il ritiro dei titoli predetti determina automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca

dell'autorizzazione.

- 2) Il mancato ritiro dei titoli autorizzativi comporta:
  - a) l'automatica decadenza dell'assegnazione;
  - b) il contestuale mantenimento, in capo all'interessato, delle presenze rese ai fini dell'assegnazione.

## **Capitolo 2 - Produttori agricoli**

### **Art. 18 - Determinazione posteggi riservati ai produttori agricoli**

- 1) I posteggi riservati ai produttori agricoli hanno la seguente connotazione:
  - a) Carattere annuale;
  - b) Carattere stagionale a valenza primaverile e/o autunnale (da tre a sei mesi di durata)
- 2) Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per mercato.

### **Art. 19 - Assegnazione posteggi ai produttori agricoli.**

- 1) L'assegnazione del posteggio decennale (sia permanente che stagionale) e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata ai sensi dell'art. 2 c.4 L.R. 12/99 sulla base del numero di presenze maturate sul mercato e, in subordine, dell'anzianità di azienda di cui alla L. 56/63 o dall'art. 19 L. 241/90, semprechè rilevate e documentabili dall'interessato mediante autocertificazione.
- 2) I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge.
- 3) I produttori agricoli, possono ottenere la concessione di posteggio anche per spazi limitati, qualora non necessitino della vicinanza dell'automezzo.
- 4) Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio del Comune, di norma, con cadenza semestrale, assegnando un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande.
- 5) Per tutto quanto non scritto, si rimanda agli articoli del presente Regolamento, riferiti al commercio su aree pubbliche

## **Capitolo 3 - Disposizioni comuni**

### **Art. 20 – Disposizioni inerenti gli spazi e i banchi di vendita**

- 1) I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
- 2) I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito.
- 3) Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad una altezza non inferiore a MT. 2.
- 4) Nell'effettuazione delle attività di montaggio, allestimento nonché smontaggio delle attrezzature di vendita, l'operatore dovrà attuare tutti gli accorgimenti necessari a garantire la quiete e il riposo degli abitanti residenti nelle vicinanze delle aree mercatali.
- 5) E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
- 6) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale, siano essi attrezzati o meno, in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purché nello spazio del posteggio, se concesso.
- 7) Coloro che, ammodernando le proprie attrezzature, intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio, dovranno fare apposita istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio se possibile, oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture, nel rispetto delle precedenti norme.
- 8) I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito e debbono altresì favorire l'inserimento degli "spuntisti" destinatari dei posteggi eventualmente liberi, ove possibile.

- 9) Dovrà essere garantito il passaggio pedonale per l'entrata e l'uscita dagli ingressi delle abitazioni, negozi, uffici, nonché l'intervento di personale e mezzi di soccorso (passaggio con lettighe, mezzi antincendio e di soccorso in genere, etc.).
- 10) E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio di mantenere ordinato e pulito lo spazio occupato e di provvedere, a fine vendita, al deposito di eventuali rifiuti negli appositi contenitori.
- 11) Tutti gli operatori su aree pubbliche debbono munirsi di n. 1 estintore a polvere, da almeno kg. 6, omologato e revisionato con capacità estinguente non inferiore a 13A 89B C.
- 12) Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore.
- 13) Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.

### **Art. 21 - Disposizioni inerenti le modalità di vendita**

- 1) E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, amplificati con mezzi sonori o col sistema all'incanto.
- 2) E' consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disk, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori, a condizione che il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi e all'utenza.
- 3) Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione.
- 4) Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
- 5) Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con visibile cartello.
- 6) Pena l'esclusione temporanea dal mercato e la sanzione prevista all'art. 24, l'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo.

## **Art. 22 – Disposizioni inerenti l'utilizzo di bombole di gas**

- 1) E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque, qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.
- 2) Sono ammessi, unicamente, gli impianti installati su automezzi per la vendita di cibi cotti, nonché gli impianti utilizzati per la preparazione dei dolci e per la dimostrazione di articoli casalinghi corrispondenti alle norme di legge e regolamentari che disciplinano le caratteristiche tecniche di detti impianti.

## **Art. 23 - Circolazione nelle aree di mercato**

- 1) Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli, diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di pronto intervento. Tale divieto è esteso a tutti durante l'effettuazione delle vendite, eccetto i veicoli di polizia, emergenza, pronto intervento e soccorso.
- 2) E' vietata la sosta dei veicoli nell'area di mercato, al di fuori dei posteggi, salvo che non trattasi di aree a ciò espressamente destinate.
- 3) E' sempre vietato l'ingombro delle corsie con automezzi e/o merci.
- 4) Il Comune, con apposita ordinanza, sentite le Associazioni, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
- 5) Le violazioni ai divieti del presente articolo saranno sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada.

## **Art. 24 - Determinazione degli orari**

- 1) Ai sensi dell'art. 28 comma 12 del decreto legislativo n. 114 del 1998, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base degli indirizzi regionali di cui al punto 3 della deliberazione della G. R. n. 1368/99.
- 2) L'orario di vendita è, in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.
- 3) L'orario di allestimento dei banchi di vendita nei relativi posteggi del mercato settimanale va dalle ore 06,30 alle ore 08,00;

- 4) Lo spazio del posteggio potrà essere lasciato libero non prima delle ore 12.00 e, comunque, non oltre le ore 13.30.

### **Art. 25 - Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario**

- 1) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere igienico sanitario, è fatto riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari e comunque:
- ❑ La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria.
  - ❑ In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
  - ❑ I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.
  - ❑ Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria ed annonaria provvedono, per quanto di rispettiva competenza, l'Azienda U.S.L. e la Polizia Municipale.

### **Art. 26 - Comitato Consultivo del mercato**

- 1) E' costituito un Comitato di mercato composto da:
- a) Due rappresentanti dei concessionari di mercato di cui uno del settore alimentare indicati dalle Associazioni di Categoria.
  - b) Due indicati dalle Associazioni degli operatori.
- 2) Il Comitato ha il compito di:
- a) Formulare proposte in ordine alla soluzione dei problemi operativi del mercato.
  - b) Collaborare con la Polizia Municipale al buon funzionamento del mercato.
- 3) Il Comitato rimane in carica tre anni e, comunque, fino alla elezione dei nuovi componenti.

## **Art. 27 - Sanzioni**

- 1) Le violazioni alle disposizioni degli articoli 17, 18, 19, 21, 22 comma 3, del presente Regolamento saranno punite con una sanzione da 100 EURO a 300 EURO, secondo le modalità stabilite dalla Legge 689/91.
- 2) Le violazioni alla normativa nazionale e regionale in materia di Commercio, Sanità, Circolazione Stradale, etc., saranno punite ai sensi delle rispettive leggi di riferimento.
- 3) Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo.
- 4) Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni comunali di cui all'art. 6 c.7 della L.R.12/99 ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato
- 5) In caso di particolare gravità o recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

## **Capitolo 4 - Posteggi isolati**

### **Art. 28 - Applicabilità disposizioni di cui alla Sezione 1**

- 1) Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche, esercitato mediante posteggi isolati valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per il mercato settimanale di cui al Titolo I.

## **Capitolo 5 – Commercio esercitato in forma itinerante**

### **Art. 29 – Zone vietate all'esercizio del commercio in forma itinerante**

- 1) L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, è vietato nelle seguenti zone:
  - a) Centro storico, ossia la zona A come individuata dal PRG;
  - b) Spazi che si trovano ad una distanza inferiore di 100 metri dalle scuole, dai luoghi di culto, dai cimiteri e dai luoghi di ricovero, di degenza o di soccorso pubblico, né al loro interno;
  - c) Spazi che si trovano a meno di 500 metri dalle aree di svolgimento del mercato su aree pubbliche del venerdì e dalle aree interessate da fiere o sagre;
  - d) Strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento;
  - e) Spazi in prossimità di intersezioni, deviazioni, curve e in caso di limitata visibilità.

### **Art. 30 - Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante**

- 1) Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto in deroga al comma 4 dell'art. 3 della L.R. n. 12/99, dai titolari di autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) e b) del D.LGS. n. 114/98, nonché dagli agricoltori ai sensi della legge n. 59/63, sostando sulla stessa area non più di due ore e con spostamenti da un'area all'altra di almeno 500 metri, nel rispetto della normativa igienico sanitaria e del Codice della Strada.

### **Art. 31 - Vendite a domicilio**

- 1) Le vendite al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago, sono consentite su tutto il territorio comunale.

### **Art. 32 - Applicabilità altre disposizioni**

- 2) Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati e di cui al precedente Titolo I.

### **Art. 33 – Disposizione finale**

Il presente Regolamento, entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia.